



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera N. 412/10/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carta dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, ed in particolare l'articolo 8, comma 4;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 6/10/DIT del 25 febbraio 2010, e il relativo verbale di accertamento, di pari data, notificati in data 3 marzo 2010, con il quale veniva contestata alla società H3G S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci, n. 1, la violazione dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP per non aver provveduto, in sette diversi casi, a comunicare agli utenti il mancato accoglimento dei reclami da questi presentati nelle forme e nei tempi ivi prescritti;

PRESO ATTO della mancata presentazione da parte della società H3G S.p.A. di scritti difensivi, documenti o di motivata richiesta di essere sentita entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

PRESO ATTO della inammissibilità della proposta definitiva di impegni presentata dalla società H3G S.p.A., in data 3 maggio 2010, attesa la mancata presentazione di una proposta preliminare di impegni, individuata dall'articolo 12-bis, comma 3, della delibera 136/06/CONS, come modificato dalla delibera 648/09/CONS quale condizione di ammissibilità della proposta nella sua versione definitiva;

RITENUTO, in ogni caso, che la predetta proposta, pur essendo potenzialmente suscettibile di apportare benefici in termini di migliore tutela degli utenti, non presenti profili pro competitivi, risultando gli impegni ivi contenuti meramente attuativi degli obblighi regolamentari prescritti dall'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società H3G S.p.A. dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP per non aver provveduto, in sette diversi casi, a comunicare agli utenti il rigetto dei reclami da questi presentati secondo le modalità e i tempi previsti dalla citata delibera, e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da determinarsi tra un minimo di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) ed un massimo di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00);

RITENUTO, che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va evidenziato che i comportamenti omissivi della società hanno leso il diritto degli utenti ad essere adeguatamente informati, nei termini prescritti, circa l'esito dei reclami presentati;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che la società H3G S.p.A. nella proposta di impegni, dichiarata inammissibile, proponeva di migliorare le attuali procedure di gestione dei reclami a beneficio dei propri clienti;

- con riferimento alla personalità dell'agente, la società H3G S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il corretto assolvimento degli obblighi regolamentari previsti dalla delibera 179/03/CSP;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società H3G S.p.A. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle violazioni contestate, nella misura del minimo edittale, equivalente ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), per una somma complessiva di euro 72.303,00 (settantaduemilatrecentotré/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci, n. 1 il pagamento di euro 72.303,00 (settantaduemilatrecentotré/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la violazione dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP;

ORDINA

altresì, alla predetta società di adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP in tema di gestione di reclami entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'obbligo di riferire all'Autorità entro il medesimo termine;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di

previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 412/10/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 412/10/CONS”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola